

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*).

Relatori: GIOVANELLI (per la I Commissione) e SAGLIA (per la X Commissione).

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 3 aprile 2012

ART. 44.

(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità).

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la parola: precisare aggiungere le seguenti: e rideterminare.

44. 2. Pastore.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la parola: precisare aggiungere le seguenti: ed ampliare.

44. 1. Meroni.

ART. 47.

(*Agenda digitale italiana*).

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole da: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino alla fine del comma con le seguenti: i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un regime di concorrenza.

Commissione	Governo

47. 1. Bragantini.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *con le seguenti:* il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

47. 3. Reguzzoni.

* * *

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: l'Autorità per le garanzie nelle

Commissione	Governo	
		comunicazioni <i>con le seguenti</i> : il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

47. 4. Fava.

* * *

Commissione	Governo	
		<i>Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole:</i> l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni <i>con le seguenti</i> : il Ministro dello sviluppo economico.

47. 2. Torazzi.

* * *

Commissione	Governo	
		<i>Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole:</i> centoventi giorni <i>con le seguenti</i> : dieci giorni.

47. 5. Maggioni.

* * *

Commissione	Governo	
		<i>Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole:</i> centoventi giorni <i>con le seguenti</i> : venti giorni.

47. 6. Desiderati.

* * *

Commissione	Governo	
		<i>Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole:</i> centoventi giorni <i>con le seguenti</i> : trenta giorni.

47. 7. D'Amico.

Commissione	Governo

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: quaranta giorni.

47. 8. Crosio.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

47. 9. Cavallotto.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni.

47. 10. Simonetti.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: settanta giorni.

47. 11. Fabi.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: ottanta giorni.

47. 12. Consiglio.

Commissione

Governo

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

47. 13. Montagnoli.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni.

47. 14. Comaroli.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro venti giorni.

47. 15. Fugatti.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni.

47. 16. Forcolin.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2-quater, lettera a), sostituire la parola: prezzi con la seguente: costi.

47. 17. Negro.

ART. 62.

(Abrogazioni).

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:

262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-*quinquies* dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62.1. — 1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:

« 5-*ter.1.* A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Commissione	Governo

62. 3. Paolini.

* * *

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:

262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-*quinquies* dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62.1. – 1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:

« 5-*ter.1*. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, della somma corrispondente al valore delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni di proprietà dell'*ex* Presidente della Libia in Italia; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Commissione	Governo

62. 4. Pini.

* * *

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:

262-*bis*, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-*quinquies* dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62.1. – 1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter.1*. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), provvede a valere sulle risorse del fondo

della protezione civile, di cui al comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso le somme provenienti dal comma 5-ter.2.

5-ter.2. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta le seguente:

“ *c-ter*) sistema bancario e sistema assicurativo ”. ».

62. 5. Di Vizia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:

262-*bis*, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-*quinquies* dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62.1. – 1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:

« 5-*ter.1*. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), provvede a valere sulle risorse del fondo delta protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, attraverso i risparmi ottenuti con la riduzione delle dotazioni organiche del personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assi-

Commissione	Governo

cura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

62. 6. Munerato.

* * *

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:

262-*bis*, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-*quinquies* dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62.1. – 1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter*.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso le somme provenienti dal comma 5-*ter*.2.

5-*ter*.2. Al comma 4, lettera *b-bis*), dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: « 80 » è sostituita dalla seguente: « 160 ».

62. 7. Isidori.

* * *

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:

262-*bis*, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-*quinquies* dell'articolo 5.

Commissione	Governo

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62.1. – 1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:

« 5-*ter.1.* A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, attraverso le entrate derivanti dalla vendita delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Commissione	Governo

62. 30. Bonino.

* * *

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:

262-*bis*, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-*quinquies* dell'articolo 5.

***62. 1.** Borghesi, Favia, Cimadoro, Mura, Donadi, Palagiano, Piffari.

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:

262-*bis*, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-*quinquies* dell'articolo 5.

***62. 2.** Fedriga.

Commissione	Governo

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16EME0004510